

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

VII Commissione

APREA, SOAVE, DALLA CHIESA, NAPOLI, DE MURTAS e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 9 del 1999, che innalza l'obbligo scolastico di un anno, esclude la titolarità della formazione professionale rispetto al nono anno di obbligo;

le forme di raccordo con la formazione professionale sono contemplate esplicitamente e direttamente dalla stessa solo dopo il conseguimento dell'obbligo (articolo 2) e cioè a 15 anni;

l'ordine del giorno n. 5 presentato il 13 gennaio 1999 al Senato, pur contenendo un chiaro impegno al Governo affinché reintegri la formazione professionale nel percorso dell'obbligo scolastico, non può modificare l'impianto della stessa che ne esclude la titolarità piena —:

quali siano le finalità della circolare ministeriale n. 22 del 1° febbraio 1999, che lascia intravedere la possibilità per gli alunni di terza media di iscriversi in via sperimentale ai centri di formazione pro-

fessionale già a 14 anni e se ciò non configuri, di fatto, un doppio canale di assolvimento dell'obbligo istituito per via amministrativa. (5-05753)

VOGLINO, VOLPINI e RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono apprezzabili i contenuti della circolare ministeriale n. 22 del 1° febbraio 1999, soprattutto nella parte in cui raccoglie positivamente le sollecitazioni previste dal comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 9/99; in essi si registra un passo concreto mirato a riconoscere, sia pure ancora in termini sperimentali, valore e densità culturale al percorso della formazione professionale; è peraltro, importante il riferimento ai centri di formazione professionale accreditati, quale garanzia di serietà e di validità del servizio formativo erogato;

si è tuttavia a conoscenza che in molte regioni italiane le operazioni di accreditamento previste dalla normativa vigente non risultano realizzate —:

quale iniziativa politico-amministrativa intenda mettere in atto per consentire ai centri professionali, che di fatto in questi anni hanno svolto meritevole e accertato lavoro di formazione professionale, di continuare a soddisfare le richieste di formazione, anche in difetto di un formale accreditamento regionale, ovviamente non per propria causa. (5-05754)